



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
L. 102/SR8/C7



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008, SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Punto 8) O.d.g - Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le richieste emendative formulate in sede tecnica, che si riportano di seguito:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	Richieste emendative ritenute accoglibili in sede di riunione tecnica
<p style="text-align: center;">ART. 2 (Definizioni)</p> <p>2. Nelle more delle designazioni dell'Autorità competente o delle Autorità competenti di cui all'articolo 43 del regolamento si intende "Autorità competente nazionale" il Ministero della salute Direzione generale della Prevenzione sanitaria e si intendono "Autorità competente locali" le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 (Definizioni)</p> <p>2. Al comma 2, dopo le parole " Autorità competenti locali", sostituire il testo con le parole: <i>"quelle che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'art.3 punto 3.3 dell'Accordo Stato Regioni del 29.10.2009" (Rep.Atti n. 181/CSR).</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 12 (Sistema di controlli ufficiali)</p> <p>2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza le "Autorità competenti" di cui all'art. 2, comma 2, l'agenzia delle dogane, la Guardia di Finanza e gli Uffici di sanità marittima aerea di frontiera (USMAF) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 250 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 (Sistema di controlli ufficiali)</p> <p>2. Al comma 2, dopo la parola "(USMAF)", sostituire le parole "definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento secondo "con le parole <i>"individuano le modalità di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con".</i></p>

<p style="text-align: center;">ART. 14 (Disposizioni finali)</p> <p>4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 (Disposizioni finali)</p> <p>Al comma 4, eliminare le parole " di cui al comma 4".</p>
	<p style="text-align: center;">Richieste emendative per le quali i rappresentanti dei ministeri hanno fatto riserva di valutarne l'accogliabilità.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 11 (Criteri per la decurtazione delle sanzioni)</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo 4, commi 2 e 4, dall'articolo 7, commi 6 e 8, e dall'articolo 8, comma 2, del presente decreto la sanzione è diminuita da un terzo alla metà se la condotta è posta in essere dall'autore in difformità alle prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 11 (Criteri per la decurtazione delle sanzioni)</p> <p>Riserva di valutazione del Ministero della giustizia.</p> <p>Sopprimere l'articolo 0, in alternativa, definire criteri oggettivi di graduazione delle sanzioni specifiche in conformità con quanto previsto ex lege 689/1981.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni con l'Università ed Enti di ricerca.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Sostituire il comma 3 come segue:</p> <p><i>"3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, in base alla Autorità Competente indicata all'articolo 2 che ha erogato la sanzione, sono versati in specifici capitoli di bilancio in entrata dello Stato o delle Regioni e delle Province Autonome, secondo le normative proprie, e sono finalizzati ad aumentare l'efficacia dell'attuazione del regolamento."</i></p>

Roma, 22 settembre 2011

